

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 21/03/2012**

### **Svolgimento del processo**

La Società "JOLLY IMMOBILIARE s.p.a." con sede legale in CANTÙ (CO) rappresentata e difesa come da delega in atti, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate di Como avverso l'avviso di accertamento n. Omissis, con cui il reddito d'impresa dichiarato in euro 88.745,00 viene rettificato in euro 5.624.253,00 - anno d'imposta 2004.

Nel gravame evidenzia che la Società "BELFORTE 22 s.r.l." interamente posseduta dalla ricorrente ha comprato in data 20/12/2002 al prezzo di euro 2.409.750,00 dalla "CAESAR IMMOBILIARE S.r.l." un appezzamento di terreno in Comune di Milano. cadente in zona omogenea F, con destinazione funzionale per attrezzature di interesse pubblico generale. Successivamente la ricorrente ha venduto in data 5/8/2004 a rogito notaio Angelino Rossi - repertorio 48100/4254 il capitale sociale della "BELFORTE 22 s.r.l." alla Società "ADSPICIO s.s." al prezzo di euro 3.771.300,00. Sempre in data 5/8/2004 la Società "ADSPICIO s.s." con atto a rogito notaio Angelino Rossi - repertorio 48101/4255 ha venduto il terreno alla "FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE" al prezzo di euro 9.271.300,00. Aggiunge che l'Agenzia delle Entrate per il solo fatto che "ADSPICIO s.s." era una società appartenente al gruppo "MYTHOS" (gruppo coinvolto in vicende penali per reati tesi a favorire evasioni fiscali) ha presunto in capo alla ricorrente "JOLLY IMMOBILIARE S.p.A." il realizzo di una plusvalenza di euro 5.500.000,00 sulla base del corrispettivo della vendita tra "ADSPICIO s.s." e la "FONDAZIONE MAUGERI".

Comunque l'assunto non è stato provato e quindi l'accertamento è illegittimo. Rileva poi che l'accertamento è stato notificato il 20/12/2010 e pertanto è illegittimo per intervenuta decadenza del termine, che scadeva il 31/12/2009. Sul punto osserva che non può operare il raddoppio dei termini in quanto nel periodo non è stata commessa alcuna violazione di natura penale.

Conclude richiedendo in via principale di annullare l'accertamento e in via subordinata, previa nomina CTU, di accertare il valore della partecipazione ceduta al momento della cessione.

Controdeduce l'Agenzia delle Entrate e per quanto attiene al merito evidenzia che l'operazione contestata è palesemente finalizzata alla sottrazione a tassazione in capo alla "JOLLY IMMOBILIARE S.p.A." della plusvalenza derivante dall'operazione di cessione della partecipata "BELFORTE 22 s.r.l." ed è stata attuata mediante il decisivo e fraudolento apporto della Società "ADSPICIO s.s." riconducibile al gruppo "MYTHOS ARKE" i cui rappresentanti ed i soci sono stati condannati dal Tribunale di Milano. In merito poi alla presunta decadenza del termine per l'accertamento evidenzia che nella fattispecie è stata inoltrata formale denuncia di reato alla competente Procura della Repubblica per dichiarazione fraudolenta della parte e l'accertamento è stato emesso secondo le previsioni dell'art. 43, comma 2 bis del D.P.R. 700/73.

Conclude richiedendo di rigettare il ricorso con vittoria di spese e onorari.

Con memoria aggiuntiva la ricorrente segnala che nella sentenza del Tribunale di Milano, citata dall'Agenzia delle Entrate non risulta alcuna prova che "ADSPICIO s.s." abbia svolto quella funzione illecita presunta né vi si possono rinvenire cenni alla "JOLLY IMMOBILIARE S.p.A.". Pertanto l'Amministrazione Finanziaria ha fatto un uso pretestuoso e strumentale dell'azione penale nei confronti di "JOLLY IMMOBILIARE S.p.A." al solo fine di riaprire annualità per le quali l'azione accertatrice era preclusa.

### **Motivi della decisione**

In via preliminare si rileva che l'eccezione sollevata dalla ricorrente sulla illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dei termini, è destituita di fondamento. Infatti l'art. 37 comma 24 D. L. 4/7/2006 n. 223 convertito in legge 4/8/2006 n. 248 ha inserito all'art. 43 del D.P.R. 600/73 il seguente comma: "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10/03/2000 n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione".

Nella fattispecie sussistono i presupposti previsti dalla normativa suindicata atteso che la società acquirente le quote societarie della "BELFORTE 22 s.r.l.", la "ADSPICIO s.s." è parte del gruppo "MYTHOS ARKE", i cui rappresentanti, ed i procuratori sono stati condannati con sentenza n. 803/09 del 20/04/2009 del Tribunale di Milano.

La Corte Costituzionale ha ritenuto pienamente legittimo il raddoppio dei termini per le verifiche fiscali in presenza di reati tributari. In biffa sostanza non si tratta di proroga di termini scaduti ma di termini fissati direttamente dalla legge in presenza di una speciale condizione obiettiva (obbligo di denuncia penale per i reati tributari) senza che all'Amministrazione Finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione.

Per quanto attiene al merito il Collegio ritiene fondato l'assunto dell'Ufficio e cioè la sottrazione a tassazione in capo alla Società ricorrente della plusvalenza derivante dall'operazione di cessione della società partecipata "BELFORTE 22 s.r.l." mediante l'operato fraudolento della Società "AUSPICIO s.s.".

Infatti non è casuale che in data 05/08/2004 la "JOLLY IMMOBILIARE S.p.A." cedesse la totalità delle quote della "BELFORTE 22 s.r.l." alla Società "ADSPICIO s.s." per un prezzo di euro 3.771.300,00 con una plusvalenza di euro 35.508,00 e che nella stessa data la Società "ADSPICIO s.s." cedesse le quote di partecipazione della Società "BELFORTE 22 s.r.l." alla "FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE" al prezzo di euro 9.271.300,00 con una plusvalenza di euro 5.500.000,00.

Da quanto prospettato si evince la lapalissiana antieconomicità dell'operazione per la "JOLLY IMMOBILIARE S.p.A." nonché la creazione di un meccanismo avente lo scopo di consentire alla stessa società di sottrarre a tassazione la plusvalenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali che liquida in complessivi giuro 1.500,00 oltre oneri di legge.